

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1975, n. 389 — concernente provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali — venne fra l'altro disposta la cessazione, a decorrere dal 1° luglio 1976, della facoltà attribuita al Ministro delle finanze di autorizzare il personale in servizio presso talune dogane a superare il limite individuale mensile di 80 ore di lavoro straordinario, indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734. Di conseguenza, l'integrazione annua di lire 1.700 milioni necessaria per garantire i compensi relativi a tali maggiori prestazioni di lavoro straordinario, prevista dal successivo articolo 5 della

stessa legge n. 389 del 1975, venne limitata al triennio 1974-1976.

Le anzidette limitazioni temporali traevano origine dalla consapevolezza — emersa più volte nel corso della discussione in Parlamento del relativo disegno di legge — che quanto prima si dovesse affrontare nuovamente l'esame dell'intera materia delle prestazioni straordinarie del personale doganale, allo scopo di dare ad essa un assetto organico e definitivo. Peraltro un implicito invito in tal senso venne rivolto al Governo il 22 luglio 1975 dalla 6ª Commissione del Senato in sede di approvazione definitiva della ripetuta legge n. 389 (ordine del gior-

no del senatore Zugno, accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione).

Senonchè, le note vicende politiche non hanno consentito al Governo di predisporre l'auspicata nuova ed organica disciplina della materia, per cui si rende indispensabile prorogare di almeno un anno il regime vigente al 30 giugno 1976.

Ove non si provvedesse a ciò con la massima urgenza, risulterebbe gravemente compromessa la regolarità dei servizi doganali, con gravi conseguenze per i traffici commerciali specie di esportazione, nonchè per il previsto massiccio movimento dei turisti stranieri nella imminente stagione estiva.

È stato pertanto adottato l'unito decreto-legge, con il quale si provvede a spostare dal 1° luglio 1976 al 1° luglio 1977 la cessazione della cennata facoltà del Ministro delle finanze di autorizzare prestazioni straordinarie eccedenti le 80 ore mensili, nonchè ad estendere all'esercizio finanziario 1977 l'integrazione di fondi già prevista per il precedente triennio 1974-1976, occorrente per assicurare la corresponsione al personale dei compensi relativi alle suddette prestazioni.

Dal provvedimento non conseguono maggiori oneri per i quali si rendano necessari ulteriori stanziamenti di bilancio per l'anno 1976: soccorrono infatti i normali stanziamenti già previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389.

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Nell'articolo 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: « 1° luglio 1976 » sono sostituite con le parole: « 1° luglio 1977 ».

Nell'articolo 5 della stessa legge le parole: « per gli anni 1975 e 1976 » sono sostituite con le parole: « per gli anni 1975, 1976 e 1977 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO —
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO